

Coordinamento Ispezione del Lavoro - Div.VII Direzione Generale del Personale

CIRCOLARE N. 20/2001

prot. n. 274

Roma, 5 febbraio 2001
Direzione Generale degli Affari Generali
e del Personale
Divisione VII
COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL
LAVORO

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
Direzioni Regionali del Lavoro
Settore Ispezione
Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Ispezione

LORO SEDI
Alla Regione Siciliana
Assessorato Lavoro e Prev. Sociale
Ispettorato del Lavoro
PALERMO
Alla Provincia Autonoma
Ripartizione Lavoro, Ispettorato del Lavoro
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma
Servizio Lavoro
TRENTO
e.p.c. Alla Direzione Generale per l'Impiego

OGGETTO: Circolari n. 66/2000 e 67/2000.
Precisazioni e integrazioni

Al fine di superare alcune difficoltà di carattere operativo in più occasioni rappresentate allo scrivente, si riportano di seguito alcune indicazioni ad integrazione e precisazione del contenuto delle circolari in oggetto citate.

Va in primo luogo ricordato che l'art.22 comma 10 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286– testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – espressamente prevede che *"il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 6.000.000"*.

Il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 precisa, poi, all'art.36, che *"lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma dell'art.35 è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dall'art.5 comma 2 del testo unico (entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato), alla Questura che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'art.35 ..."*; l'art.37 comma 3 prevede, inoltre, che *"quando ... il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la Questura rinnova il permesso medesimo previa documentata domanda dell'interessato..."*.

Ciò premesso, ritenuta la necessità ed opportunità di tenere nella dovuta considerazione

particolari situazioni verificatesi in via di fatto e non legate ad una situazione di inadempienza del datore di lavoro del lavoratore extracomunitario in attesa di rilascio ovvero di rinnovo del permesso di soggiorno, questa Amministrazione, nell'ottica di un miglioramento e di una razionalizzazione dei procedimenti in questione, ha emanato le circolari n.66 e n.67 del 29 settembre 2000.

In particolare, con la circolare n.66 si è precisato che *"il cedolino comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza può essere considerato documento sufficiente per instaurare regolare rapporto di lavoro"*, mentre con la circolare n.67 si è stabilito che *"i funzionari di questo Ministero in sede di ispezione presso l'azienda dovranno richiedere al lavoratore straniero l'esibizione della ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno unitamente alla domanda presentata alla locale Questura"*.

Le suindicate disposizioni amministrative a contenuto normativo, anche in considerazione di motivazioni di carattere sociale, senza ignorare il vincolo di legittimità posto dalla fonte superiore, si muovono nella direzione comune, da più parti invocata, di uno snellimento delle procedure di controllo e di una interpretazione delle fattispecie secondo quel principio superiore di ragionevolezza che deve informare qualsiasi tipo di azione della pubblica amministrazione.

Si evidenzia ulteriormente un profilo ed una base comune nella necessità di considerare le esigenze di ordine pubblico sottese alla scelta del legislatore e di adattare la fattispecie astrattamente regolata dalla legge – prospettando talune soluzioni interpretative - alle concrete circostanze del singolo caso.

E' ben noto, del resto, a questa Amministrazione che il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità costituisce *ex lege* un preciso vincolo giuridico e che il rilascio o il rinnovo dello stesso è subordinato alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni indicate dal legislatore, il cui riscontro da parte della Questura competente costituisce peraltro esercizio di attività connotata da tipica discrezionalità amministrativa.

Così delineato il profilo comune che unisce le circolari in questione, sembra ora opportuno distinguere ed analizzare separatamente alcuni aspetti contenutistici delle due disposizioni, le quali, senza contraddire le esigenze sottese alle scelte legislative, pur tuttavia, potrebbero ingenerare dubbi di legittimità formale, specie ove il cedolino comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno fosse considerato *sic et simpliciter* documento equivalente al permesso di soggiorno stesso.

In relazione alla circolare n.66/2000, deve essere rilevato che la stessa intende dettare ulteriori precisazioni circa la problematica relativa all'attività lavorativa degli stranieri in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, nell'ambito della regolarizzazione ex D.P.C.M. 16.10.1998.

La prevista possibilità (*"...può essere considerato..."*) di ritenere il cedolino comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza documento sufficiente per instaurare regolare rapporto di lavoro deve, quindi, giustificarsi proprio in considerazione della domanda di regolarizzazione in atto.

Del resto, lo stesso cedolino costituisce in questa ipotesi un primo atto dell'iter procedimentale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, quindi, della regolarizzazione.

Rientra, in sostanza, nel più ampio contesto della volontà del legislatore di sanare situazioni di effettiva irregolarità.

Diversamente, la circolare n.67 prende in esame la particolare fase procedimentale riguardante il rinnovo del permesso di soggiorno – non più nell'ambito di una regolarizzazione in corso - per precisare che tale fase *"non incide sulla regolare prosecuzione del rapporto di lavoro in corso con lo straniero"* e che *"i funzionari di questo Ministero in sede di ispezione dovranno richiedere al lavoratore straniero l'esibizione della"*

ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo ...".

Il previsto onere di verifica deve ritenersi richiesto ai fini delle successive valutazioni in sede di denuncia di reato.

In sostanza, attraverso l'accertamento dell'esistenza del cedolino comprovante la richiesta di rinnovo, si evidenzia una circostanza del reato la cui successiva valutazione è senz'altro rimessa all'Autorità Giudiziaria competente.

Resta intesa, dunque, in tale evenienza, la sussistenza dell'obbligo di denuncia di cui all'art.331 c.p.p. in capo all'ispettore del lavoro, in caso di accertata difformità della situazione di fatto da quella di diritto descritta dalla norma incriminatrice.

Dunque, proprio in considerazione di quanto sopra rappresentato, gli Uffici in indirizzo, nell'inoltrare l'informativa all'Autorità Giudiziaria, vorranno bene evidenziare le circostanze richiamate da quest'ultima circolare (situazione di attesa del rinnovo e tempi lunghi di evasione delle pratiche), al fine di evitare che il fatto denunciato sia parificato a quello in cui il lavoratore stesso sia privo del permesso di soggiorno e non possieda i requisiti formali per ottenerlo.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione e di adempimento.

LA DIRETTRICE GENERALE
F.to Dr.ssa Paola CHIARI